



Regolamento per le procedure arbitrali

Art.1

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.41 dello Statuto e dell'art.27 del Regolamento di Giustizia, gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un Collegio Arbitrale, secondo le procedure previste dal presente regolamento, la risoluzione definitiva di controversie che, originate dall'attività sportiva od associativa, possano essere rimesse ad arbitri in quanto non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federale.
2. Per gli arbitri si applicano le norme di cui all'art. 2 dei principi di giustizia emanati dal CONI.
3. L'arbitrato ha carattere irrituale.
4. I membri degli organi di giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

Art.2

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri.

Secondo il disposto dell'art.41 comma 2° dello Statuto, due di essi vengono nominati, uno ciascuno, dalle parti; il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene designato dagli arbitri nominati dalle due parti.

In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Corte Federale, che dovrà provvedere anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Art.3

La procedura arbitrale è instaurata su istanza scritta e motivata della parte, da presentarsi mediante lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria Federale, accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla prova del versamento delle tasse federali in vigore e con la contestuale comunicazione del nominativo della persona designata quale componente del Collegio arbitrale di propria spettanza. All'istanza deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

L'istanza di costituzione deve essere notificata anche alla controparte.

L'istanza deve, altresì, contenere l'elezione di domicilio, l'indicazione dell'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Alla lettera raccomandata dovrà essere, infine, allegata ricevuta comprovante la ricezione della copia della istanza dalla controparte.

Entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della copia della istanza, la parte nei cui confronti è stato rivolto l'invito, ha facoltà di provvedere, mediante lettera





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia alla Segreteria Federale, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio Arbitrale di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato e dovrà essere eletto domicilio. E' in facoltà della parte integrare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni.

Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il Presidente della Corte Federale procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio Arbitrale, entro sette giorni dalla scadenza dei termini.

Qualora, poi, gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio Arbitrale entro il termine di 10 giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Corte Federale provvederà in merito.

Alla formalizzazione degli arbitri provvede il presidente della Corte Federale con proprio decreto di nomina.

Art.4

Il Collegio Arbitrale, costituito nei termini innanzi indicati, su convocazione della Segreteria Federale, secondo le modalità di cui al successivo art.9, si riunirà in Roma presso la sede della Federazione o, se ritiene opportuno, in una delle sedi territoriali della Federazione.

Il Collegio, tenderà, in primo luogo, la conciliazione amichevole tra le parti.

Art.5

L'atto introduttivo della procedura arbitrale deve contenere gli elementi indicati nell'art.3 del presente regolamento. Il mancato rispetto comporta la nullità dell'atto.

L'istanza è inammissibile se non accompagnata dalla prova della sua comunicazione alla controparte.

Art.6

I poteri ordinatori spettano al Presidente del Collegio Arbitrale che provvede, altresì, alle convocazioni dello stesso Collegio successive alla prima (disciplinata dagli artt.4 e 9 del presente regolamento) senza obbligo di particolari formalità. Il Presidente del Collegio può delegare ad uno degli arbitri l'attività istruttoria.

Art.7

Il Presidente del Collegio Arbitrale dirige la riunione e regola la discussione: le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.

Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti federali nazionali e regionali, eletti o nominati.



Federazione Italiana di Atletica Leggera

www.fidal.it

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nell'ipotesi di mancata comparizione di queste ultime, devono essere muniti di delega scritta accompagnata da copia del documento di riconoscimento della parte.

Art.8

L'eventuale sostituzione del Presidente del Collegio Arbitrale o quella degli arbitri non comporta il rinnovo di tutti gli atti istruttori già compiuti.

Ove, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri designati, le parti dovranno provvedere alla loro sostituzione, entro 20 giorni dalla data di manifesta indisponibilità, secondo le procedure di cui agli artt.2 e 3 del presente Regolamento.

Qualora una delle parti non provveda alla nuova designazione dell'Arbitro di sua spettanza, entro 20 giorni dall'invito rivolto dalla parte che vi abbia interesse o entro 20 giorni dall'invito rivolto dal Presidente del Collegio Arbitrale, alla sostituzione dell'arbitro o degli arbitri mancanti provvederà il Presidente della Corte Federale. Il Presidente della Corte Federale provvederà, altresì, alla designazione degli arbitri mancanti nell'ipotesi di mancanze successive alla prima.

Si intenderà decaduto l'Arbitro nominato che non presenzi - senza giustificato motivo - a due sedute, convocate dal Presidente del Collegio Arbitrale.

Le dimissioni pronunciate successivamente alla assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

Art.9

Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data e l'ora della prima udienza che comunque non dovrà avvenire oltre i 20 giorni dalla nomina del Presidente stesso, dandone comunicazione agli Arbitri, alle parti e ai loro difensori, eventualmente nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R., oppure via mail, oppure via fax oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, purché risulti la prova certa della ricezione dell'atto da parte del destinatario, almeno 7 giorni liberi prima della riunione, con trasmissione a cura della Segreteria Federale.

Esperito il tentativo di conciliazione, ove lo stesso sortisca esito positivo, viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, dai loro eventuali difensori e dagli Arbitri; il verbale viene depositato presso la Segreteria Federale.

Art.10

In caso di mancata conciliazione, il Presidente del Collegio Arbitrale dispone procedersi alla istruzione della controversia.

In tale fase non è consentito alle parti giovare di mezzi istruttori che non siano stati espressamente e tempestivamente indicati nei propri scritti difensivi salvo che la parte, che ne abbia interesse, non provi di averne avuto materiale disponibilità in epoca successiva per cause non dipendenti dalla sua volontà.



Federazione Italiana di Atletica Leggera

www.fidal.it

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La convocazione dei testi eventualmente ammessi deve essere effettuata a cura e spese della parte che ne abbia chiesto l'ammissione.

Art.11

Il lodo è deliberato a maggioranza con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

Il lodo deve contenere a pena di nullità:

- A) L'indicazione delle parti;
- B) L'esposizione - anche sommaria - dei fatti e dei motivi della decisione;
- C) Il dispositivo;
- D) L'indicazione del luogo, giorno, mese ed anno in cui viene sottoscritto;
- E) La sottoscrizione degli Arbitri, con indicazione leggibile dei nominativi degli stessi.

Il lodo può anche essere sottoscritto dal Presidente e da uno solo degli Arbitri purché si dia atto che l'altro, presente alla lettura della decisione, non abbia voluto o potuto sottoscrivere. Il Collegio Arbitrale - all'unanimità - può delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione. In ogni caso, copia della decisione dovrà essere depositata entro 10 giorni alla Segreteria Federale che nel termine perentorio di quindici giorni dal deposito del lodo, notifica alle parti interessate in provvedimento.

Art.12

In virtù della clausola compromissoria esistente, le parti si impegnano - in ogni caso - a dare esecuzione al lodo arbitrale, nel termine in esso stabilito o in mancanza nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione dello stesso.

La mancata esecuzione è considerata violazione del principio di lealtà e correttezza e sanzionata in sede disciplinare.

In caso di mancato adempimento, anche a seguito di segnalazione della parte che ne abbia interesse, il Segretario Federale trasmette gli atti al Procuratore Federale per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.18 del Regolamento di Giustizia.

Art.13

Gli incarichi di Presidente e di Componenti del Collegio Arbitrale sono a titolo oneroso.

In sede di decisione, il Collegio Arbitrale liquida i compensi e dispone sulle spese della procedura.

Per le liquidazioni dei compensi va applicata la disposizione prevista per i componenti della Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI.

Il Collegio Arbitrale pone compensi e spese a carico della parte soccombente.



Federazione Italiana di Atletica Leggera

www.fidal.it

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Ove ricorrano giusti motivi, o in via equitativa, il Collegio Arbitrale può porre le spese del procedimento ed i propri compensi a carico di entrambe le parti in misura determinata.

Analogamente il Collegio Arbitrale provvederà a liquidare i compensi ai difensori delle parti, eventualmente costituiti, ove ne venga fatta esplicita richiesta; nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al rimborso della tassa federale di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Il Collegio Arbitrale può demandare al Presidente della Corte Federale la liquidazione dei propri compensi.

Art.14

Il presente Regolamento è da ritenersi parte integrante e complementare del Regolamento di Giustizia ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del CONI

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n.336 del 18 ottobre 2007.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA



Federazione Italiana di Atletica Leggera

www.fidal.it

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA



Federazione Italiana di Atletica Leggera

www.fidal.it

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA



Federazione Italiana di Atletica Leggera

www.fidal.it

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273